



Statuto

Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba.

ARTICOLO 1

Viene costituita fra le persone che aderiscono al presente Statuto e che accettano di rispettare le condizioni di ammissione in esso stabilite, una associazione di volontariato retta dalle vigenti leggi italiane e dal presente Statuto. Questa associazione prende il Nome di: Ordine dei Cavalieri del Tartufo dei Vini di Alba, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ARTICOLO 2

L'associazione si propone i seguenti fini:

- a) conservare, tutelare o fare rinascere usi, costumi e tradizioni popolari locali;
- b) qualificare la eno-gastronomia locale;
- c) fare attiva propaganda in favore della gastronomia e dei vini tipici dell'albese sia in Italia che all'estero;
- d) sviluppare amicizie e solidarietà tra gli aderenti, e mantenere contatti con altre confraternite enogastronomiche italiane e straniere. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4/12/97 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 3

La sede sociale dell'Ordine è stabilita presso il Castello di Grinzane Cavour. Essa potrà essere trasferita altrove per decisione del Consiglio Reggitore dell'Ordine. La durata dell'Associazione non è subordinata a termine alcuno.

ARTICOLO 4

L'Ordine è costituito da Cavalieri effettivi e da Amici dell'Ordine. Ai cavalieri effettivi sono riservati il diritto di voto e l'accesso alle cariche sociali. Possono essere proposte a Cavalieri effettivi le persone che fruiscono dei diritti civili, che accettano e condividono le finalità dell'Ordine.

I cavalieri effettivi e gli Amici dell'Ordine vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limite di tempo.

Gli associati devono versare quote associative annuali e ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Reggitore.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 5

Sono organismi dell'Ordine:

- Il Gran Consiglio
- Il Consiglio Reggitore

ARTICOLO 6

Il Gran Consiglio è costituito da cavalieri effettivi riuniti in assemblea ordinaria o straordinaria. Spetta al Gran Consiglio di eleggere i componenti del Consiglio Reggitore ed il Gran Maestro.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno: essa approva i bilanci consuntivi e preventivi, e determina i programmi e l'azione dell'Ordine. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta lo richieda l'interesse dell'Ordine o su iniziativa del Consiglio Reggitore o su richiesta scritta di almeno 113 dei Cavalieri effettivi.

Spetta all'Assemblea straordinaria di deliberare eventuali modifiche allo Statuto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti e delibera validamente con la maggioranza semplice nell'Assemblea ordinaria mentre occorre una maggioranza dei due terzi dei presenti nell'Assemblea straordinaria.

I Cavalieri effettivi in occasione dell'Assemblea possono portare deleghe di altri Cavalieri effettivi per un numero massimo di cinque.

ARTICOLO 7

Il Consiglio Reggitore è composto da nove Maestri eletti a maggioranza semplice fra i Cavalieri effettivi.

Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili anche più volte. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica, subentra il primo dei non eletti, il quale resta in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore. Se il primo dei non eletti rifiuta od è impossibilitato, subentra il secondo e così via.

Il Consiglio Reggitore si riunisce una volta al mese su convocazione del Gran Maestro, e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 8

Sono compiti del Consiglio Reggitore:

a) eleggere i tre esperti della commissione enologica, ed i tre esperti della commissione gastronomica. Tali esperti possono essere scelti solamente tra i cavalieri effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Su invito del Consiglio Reggitore le commissioni tecniche saranno tenute a fornire giudizi tecnico-qualitativi su prodotti gastronomici ed enologici ad esse sottoposte.

Spetta unicamente al Consiglio Reggitore, qualora esso ne ravvisi l'opportunità, di rendere noti i giudizi emessi dalle commissioni;

b) attribuire le seguenti cariche:

- tesoriere
- cancelliere
- cerimoniere
- maestro onorario
- alfiere

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili, possono essere scelti a tali cariche solamente i Cavalieri effettivi;

c) sorvegliare e difendere gli interessi dell'Ordine;

d) trattare, transigere in nome e rappresentanza dell'Ordine in sede Giustiziarica attraverso la persona del Gran Maestro o di altro membro appositamente designato dal Consiglio Reggitore;

e) fissare l'ordine del giorno del Gran Consiglio;

f) esaminare le candidature degli aspiranti Cavalieri; pronunciare l'accettazione od il rifiuto senza che occorra precisarne la motivazione. I postulanti Cavalieri dovranno presentare al Consiglio Reggitore domanda di iscrizione all'Ordine recante la firma di almeno due Cavalieri;

g) pronunciarsi sui casi di indegnità di appartenenza all'Ordine, previo consenso del Collegio dei Cavalieri Seniores, e comunicare l'espulsione e la relativa motivazione al destinatario;

h) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno entro il 30 marzo di ogni anno;

i) assolvere tutti gli altri compiti richiesti per il buon funzionamento dell'Ordine, avendo facoltà di delegare parte o tutti i suoi poteri ad uno o più membri per determinate attività;

l) nominare i membri del Collegio dei Cavalieri Seniores;

m) destinare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' in ogni caso fatto divieto la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 9

Il Collegio dei Cavalieri Seniores si compone di tre membri eletti dal Consiglio Reggitore e scelti tra i Cavalieri effettivi. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Cavalieri Seniores nomina nel suo seno un Presidente; inoltre giudica inappellabilmente e senza formalità di procedure sulle controversie che possono sorgere tra Ordine e Cavalieri, pronunciando secondo equità; giudica quale Magistratura d'Onore le questioni Cavalleresche e

morali che vengono sottoposte dal Consiglio Reggitore.

A tale Collegio potranno sottoporsi tutte le vertenze insorte tra Cavalieri, ove gli stessi vi consentano.

Nessun Cavaliere potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio Reggitore senza il previo consenso del Collegio dei Cavalieri Seniores.

ARTICOLO 10

Il Gran Maestro viene eletto dal Gran Consiglio riunito in assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere scelto solamente tra i Cavalieri effettivi. Nel caso in cui non risultasse scelto tra i Maestri, allora il Gran Maestro farà parte di diritto del Consiglio Reggitore con voto deliberante, ed il suo voto risulterà determinante in caso di parità.

Il Gran Maestro ed in sua assenza il membro più anziano del Consiglio Reggitore ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Reggitore e del Gran Consiglio.

ARTICOLO 11

Costituiscono il tesoro dell'Ordine:

- a) le quote annuali versate dai Cavalieri effettivi, il cui ammontare viene annualmente stabilito dal Consiglio Reggitore;
- b) i diritti di cancelleria, le quote di partecipazione ai Capitoli e le eventuali sottoscrizioni versate a titolo di contribuzione;
- c) beni e valori di ogni natura che l'Ordine possa procurarsi ed accettare.

ARTICOLO 12

Tenuta, collare, stemma, bandiera sono di proprietà intellettuale dell'ordine ed ogni riproduzione ed utilizzazione è formalmente interdetta salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Consiglio Reggitore. Stesso diritto di proprietà spetta agli originali degli articoli e dei testi dell'Ordine.

Tenuta, emblemi e distintivi del Consiglio Reggitore, del Gran Maestro, dei Maestri Onorari, degli Alfieri, del Tesoriere, del Cancelliere e del Cerimoniere sono di proprietà dell'Ordine.

ARTICOLO 13

Ai Cavalieri ed agli Amici dell'Ordine è fatto assoluto divieto di usare del nome dell'Ordine per fini puramente privati e commerciali, e di indossare la tenuta al di fuori delle manifestazioni indette od autorizzate dall'Ordine.

ARTICOLO 14

Un eventuale regolamento interno, redatto dal Consiglio Reggitore determinerà le modalità di esecuzione del presente Statuto.

ARTICOLO 15

E' fatto obbligo a tutti i Cavalieri dell'Ordine di indossare, durante lo svolgimento dei Capitoli o nelle manifestazioni ufficiali dell'Ordine, il collare regolamentare.

ARTICOLO 16

In caso di scioglimento, il Gran Maestro nominerà un liquidatore, il quale destinerà gli eventuali fondi ad attività che rientrino nelle finalità dell'Ordine stesso salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi in materia.